



Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici

Atto del Governo 41

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	41	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici	
Numero di articoli:	4	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio	26 aprile 2023	20 aprile 2023
assegnazione	20 aprile 2023	20 aprile 2023
termine per l'espressione del parere	20 maggio 2023	20 maggio 2023
Commissione competente	7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

Introduzione

Viene all'esame (*sub* [atto del Governo 41](#)) lo "schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255](#), recante unificazione strutturale della [Giunta centrale per gli studi storici](#) e degli [Istituti storici](#)". Questi ultimi sono, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del [DPR 255/2005](#): [l'Istituto storico italiano per il medioevo](#), [l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea](#), [l'Istituto italiano per la storia antica](#), [l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano](#), [l'Istituto italiano di numismatica](#) e la [Domus Mazziniana](#).

A **livello d'inquadramento**, si ricorda che con il **R.D. 25 novembre 1883 n. 1775** venne fondato **l'Istituto storico italiano** allo scopo di dare unità e sistema alla pubblicazioni delle fonti della Storia nazionale e quale fondamentale punto di riferimento di ricercatori e studiosi italiani e stranieri, atteso che il compito principale dell'istituto è la pubblicazione di fonti per la Storia d'Italia. Nel 1934 l'Istituto fu articolato, in ragione di specifici interventi normativi dell'epoca, nella giunta centrale per gli studi storici e nelle seguenti strutture: l'istituto italiano per la storia antica, l'istituto storico italiano per il medio evo, l'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e l'istituto per la storia del risorgimento italiano. In tale articolazione la giunta ebbe anche il compito di coordinare "l'attività delle Reali Deputazioni e Società di storia patria" (così nell'art. 6 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1226 convertito in legge 20 dicembre 1934 n. 2124). A quelli sopra accennati, nel corso degli anni trenta del secolo trascorso, seguirono altri interventi legislativi che portarono la giunta sotto la tutela e la vigilanza dell'odierno Ministero della cultura. La giunta divenne dunque un ente nazionale di ricerca con il compito di coordinare l'attività scientifica di una rete di istituti ed enti italiani di ricerca storica. Essa, al pari degli istituti che coordina, è dotata di un ordinamento autonomo e gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Il sistema, in vigore fin dagli anni trenta del novecento, stabiliva che la nomina del presidente e dei membri della giunta degli istituti competesse al Capo dello Stato, su proposta del capo dell'esecutivo. Nel 1990 la competenza fu attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'allora MIBACT. Successivamente, con il decreto legislativo 28 ottobre 1999 n. 419 è stata disposta "la fusione, ovvero l'unificazione mediante inserimento in sistema strutturato a rete degli enti appartenenti allo stesso settore di attività" della giunta; in altri termini si è imposto normativamente un riordino che non ha interessato solo la giunta ma ha coinvolto l'intero sistema degli istituti storici, al fine di operare una razionalizzazione di tali enti, che ha condotto alla unificazione strutturale della giunta centrale per gli studi storici, degli istituti ad essa collegati e delle deputazioni e società di storia patria. Tale riordino, imposto dalla previsione del decreto legislativo sopra richiamato, è stato realizzato con un **regolamento di delegificazione**, il **D.P.R. 11 novembre 2005 n. 255 "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici"**, qui oggetto di modifica. Per i necessari approfondimenti, cfr. [il sito istituzionale](#) della Giunta centrale per gli studi storici.

Lo schema di decreto in esame è composto di **4 articoli** ed è stato redatto - come riportato nella relazione illustrativa e negli altri atti di accompagnamento del provvedimento - al fine precipuo di **dare attuazione alla sentenza** del [TAR del Lazio 4 febbraio 2015, n. 2106](#) (avverso cui non è stato proposto appello e dunque definitiva), che ha riguardato le **modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione** della [Giunta centrale per gli studi storici](#) e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno dei suddetti istituti storici, indicate nel regolamento di cui al [DPR 255/2005](#), nelle parti investite dalla pronuncia del giudice amministrativo.

Presupposti dell'intervento

Al fine di comprendere la genesi e la portata del provvedimento in esame, appare opportuno riportare - anche con ampie citazioni - la **ricostruzione** della vicenda **effettuata dal Consiglio di Stato** nel [parere espresso sul provvedimento in esame](#), a seguito dell'Adunanza del 21 febbraio 2023 (alla cui lettura integrale si rinvia), nel quale sono peraltro presenti osservazioni e alcune proposte di riformulazione del testo.

Ricorda la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato che lo schema di regolamento in esame è volto a recepire la citata [sentenza del T.A.R. per il Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2106](#), che ha accolto, nel merito, le censure contenute nel ricorso n. 12106 del 2005 e, per l'effetto, **ha annullato il regolamento n. 255 del 2005 "nei limiti e nei termini di cui in motivazione"**. **Lo schema di regolamento** - è rilevato espressamente nel parere - **ha un contenuto più ampio di quello strettamente necessario a dare attuazione alla richiamata sentenza**, della quale appare comunque opportuno valutare preliminarmente la portata. I ricorrenti nella vicenda che ha dato luogo alla sentenza - prosegue il parere - lamentavano come l'amministrazione non avesse, immotivatamente, recepito le osservazioni espresse a suo tempo sullo schema del (futuro) regolamento n. 255 del 2005 dal Consiglio di Stato, il quale si era pronunciato per due volte in via interlocutoria, con i pareri dell'11 e del 25 luglio 2005, e poi con il parere del 16 settembre 2005, licenziando positivamente il provvedimento, ma segnalando al contempo la necessità di adeguare il testo definitivo a taluni criteri di nomina degli organi dell'ente. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come l'articolo 4 del D.P.R. n. 255 del 2005 prevedesse che **soltanto due dei quattro esperti** che compongono la **Giunta centrale storica** e **soltanto due dei quattro membri che compongono il consiglio direttivo** e di consulenza scientifica di ciascuno degli Istituti fossero nominati in base ad una scelta tra una terna di nomi, mentre gli altri membri dei suddetti organi e, soprattutto, i presidenti degli Istituti fossero nominati direttamente dal Ministro, senza alcuna garanzia di autonomia e di valore scientifico. In tal modo, a giudizio dei ricorrenti - prosegue il parere del Consiglio di Stato - **si realizzava una evidente lesione dell'autonomia scientifica degli istituti storici**, in contrasto con i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla delegificazione. **Veniva, inoltre, censurato il disposto dell'articolo 9 del regolamento** in quanto, stabilendo che i membri degli organi della Giunta centrale e degli studi storici e degli istituti storici restassero in carica fino al 31 dicembre 2005, **aveva provocato una decadenza immediata e generalizzata di tutti i membri in carica**, senza garantire in alcun modo le esigenze di continuità dell'azione amministrativa. Il T.A.R. per il Lazio, nella ricordata sentenza, accoglieva entrambe le censure. Riguardo alla prima osservava come "il legislatore, con il disciplinare le modalità di designazione dei componenti degli organi collegiali degli istituti e della Giunta individuando la possibilità per il Ministro di effettuare la nomina ed i quattro esperti nel consiglio di amministrazione della Giunta (art. 2) e degli altri componenti degli organi collegiali la cui nomina è attribuita al ministro *recta via* dal D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255 (si veda in tal senso anche l'art. 8 del decreto) direttamente e senza neppure ricorrere ad una terna di candidati, **ha finito con il violare il canone dell'autonomia scientifica celebrato nell'art. 33 Cost**". Alla luce di tali considerazioni, **sicuramente illegittime appaiono al Collegio le censurate norme del citato regolamento nella parte in cui attribuiscono direttamente al ministro la competenza ad effettuare la nomina dei componenti degli organi della Giunta e delle istituzioni senza che detta nomina avvenga sulla base di un meccanismo di designazione che veda direttamente coinvolto nella scelta il consiglio accademico sulla base di una proposta che provenga dal Ministro** (ad esempio proponendo quest'ultimo una *short list* di aspiranti tra i quali individuare il nominato). Ad ogni modo, la etero determinazione delle nomine effettuata dal potere esecutivo, per come prevista dalla normativa regolamentare, esautorando sostanzialmente l'organo di vertice dell'istituzione di cultura viola patentemente il principio di autogoverno del corpo docente, riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (...) come elemento cardine dell'autonomia sancita dall'art. 33 Cost". In merito alla seconda censura - prosegue il parere del Consiglio di Stato - osservava come, in assenza di ogni disciplina transitoria, fosse stato introdotto un "**effetto ghigliottina**", determinando la contestuale ed immediata decadenza di tutti i membri in carica il 31 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento. **La pronuncia in esame annullava pertanto, in parte qua, gli articoli 4 e 9 del regolamento**.

Il medesimo parere dell'Organo consultivo rileva, inoltre, "il considerevole lasso di tempo intercorso tra la sentenza del T.A.R. del Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2016, e la predisposizione dello schema di regolamento in esame. Tale ritardo si è determinato benché la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, oltre che, come già ricordato, in sede di espressione del parere sul d.P.R. n. 255 del

2005, anche nell'adunanza dell'8 febbraio 2010, in occasione del parere su di uno schema di regolamento di modifica di detto d.P.R. - non approvato in via definitiva in seguito a mutamenti del quadro normativo *medio tempore* intervenuti - avesse osservato come, "sul piano generale e sostanziale", "le criticità emerse con riguardo al testo del d.P.R. n. 255 del 2005 si possono ritenere in gran parte, ma non del tutto superate". Viene a riguardo da chiedersi - prosegue il parere - "per quali ragioni l'Amministrazione non sia stata in grado di intervenire in tempi più solleciti, ponendo fine ad una illegittimità puntualmente individuata dal giudice amministrativo e che costituisce per di più una manifesta violazione dell'articolo 33 della Costituzione"; ad ogni modo ora "con lo schema di regolamento l'Amministrazione intende dare finalmente attuazione alla richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio". Peraltro, come accennato, nel provvedimento sono contenute disposizioni che non appaiono immediatamente riconducibili a tale obiettivo. In particolare, secondo il Collegio, "all'art. 1, comma 1, lettera a), **vengono individuate le categorie nell'ambito delle quali il Ministro della cultura deve nominare il Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, nomina, come si è visto, non presa in considerazione dalla predetta sentenza.** Si tratta di una disposizione volta ad uniformare, operando una scelta condivisibile, la platea nella quale va individuato il Presidente della Giunta a quella dalla quale attingere per individuare i soggetti da nominare alle altre cariche previste dal d.P.R. n. 255 del 2005, platea che rispetto all'attuale risulta definita secondo una logica di più attento vaglio dei titoli accademici. **Esulano dalle finalità di attuazione della sentenza in questione anche l'art. 1, c. 1, lett. d)**, che modifica in più punti l'articolo 6 del d.P.R. n. 55 del 2005 in materia di **attività di coordinamento amministrativo** svolta dalla Giunta nazionale, nonché **l'articolo 1, c. 1, lett. e)**, che inserisce nel medesimo d.P.R. l'articolo 6-*bis* volto a stabilire la gratuità di tutti gli incarichi presso gli istituti della rete scientifica (incarichi i quali, come si è visto, cessano in ogni caso al momento del collocamento in quiescenza dei nominati). **Attuative della sentenza in questione appaiono, invece, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), lett. b), n. 1) e 2),** relative alle **nomine degli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, dei direttori degli istituti della rete scientifica e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei medesimi istituti.** A riguardo è previsto che tali nomine avvengano tutte, indistintamente, da parte del Ministro della cultura sulla base di una terna di nomi a tutela dell'autonomia scientifica degli istituti. Si tratta esattamente delle nomine che il T.A.R. del Lazio aveva ritenuto essere disciplinate in modo illegittimo in quanto attribuite direttamente al Ministro della cultura, in contrasto con il canone dell'autonomia scientifica sancita dall'articolo 33 Cost. La soluzione individuata, sotto diversi aspetti, sembrerebbe idonea a dare attuazione al giudicato del giudice amministrativo (...). In relazione a tali premesse, questa Sezione, pur ritenendo che la soluzione proposta dall'Amministrazione appaia complessivamente coerente con le finalità di salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni di alta cultura divise dall'articolo 33, comma sesto, Cost., che riconosce alle istituzioni di alta cultura "il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato", e meriti un positivo apprezzamento, non può che rilevare come la stessa sentenza del T.A.R. del Lazio alla quale si intende prestare ottemperanza sembri offrire al suo interno, nei diversi passaggi motivazionali che si sono citati, indicazioni fra loro apparentemente divergenti – delle quali è incerto il carattere cogente o meramente esemplificativo – e non si presti, quindi, ad interpretazioni univoche. **In questo contesto la Sezione ritiene di non potersi esprimere ulteriormente sull'interpretazione della sentenza e sulle modalità di corretta ottemperanza,** in quanto l'articolo 113, comma 1, del codice del processo amministrativo ([D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#)) riserva tali competenze "al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta", e quindi nel caso di specie allo stesso T.A.R. del Lazio, che deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e che può anche essere adito, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, c.p.a "al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza". Va, infine, rilevato come le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento siano volte ad evitare il ripetersi della simultanea decadenza di tutti i componenti della giunta centrale e degli istituti storici, circostanza definita "effetto ghigliottina" e censurata dal T.A.R. del Lazio". L'unica nomina che continua ad essere effettuata direttamente dal Ministro della cultura senza una scelta nell'ambito di una terna preventivamente individuata - prosegue il parere del Consiglio di Stato - è quella del Presidente della Giunta storica nazionale. "L'analisi tecnico-normativa chiarisce come non si intervenga sulle modalità di nomina del Presidente "non essendo stato messo in discussione dalla sentenza il potere della sua nomina da parte dell'organo politico. Ciò anche in considerazione delle diverse funzioni connesse al ruolo di vertice della Giunta storica che, accanto ad attività di studio nelle discipline storiche, afferisce a funzioni di coordinamento, di promozione di iniziative e di responsabilità, in via generale, della gestione amministrativa della rete storica". Lo schema di regolamento, come si è visto, modificando l'art. 6 del d.P.R. n. 255, ha in effetti potenziato l'attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale – senza che questo fosse stato richiesto dal giudice amministrativo ma operando in autonomia una scelta in ogni caso condivisibile - incrementando il personale amministrativo ad essa preposto. Ne consegue che lo stesso Presidente, chiamato tra l'altro a presiedere il Consiglio di amministrazione, sarà maggiormente impegnato nella gestione amministrativa. Ciò detto, tale circostanza non sembra escludere la possibilità di prevedere che lo stesso Presidente della Giunta venga individuato con modalità diverse che ne rafforzino l'autonomia sul piano scientifico. La rilevanza delle competenze amministrative, di cui tra l'altro, come ricordato dalla

Corte dei conti, è formalmente titolare l'intero consiglio di amministrazione, non sembrano, infatti, far venir meno – e non sembra neanche porsi in contrasto – con l'esigenza di assicurare l'autonomia scientifica della Giunta a partire dalla figura del Presidente. Vero è, come ha osservato anche il Consiglio di Stato nel ricordato [parere n. 190 dell'8 febbraio 2010](#) che "per il Presidente della Giunta storica nazionale non è stato mai messo in discussione il potere di nomina dell'organo politico" e, quindi, una scelta di segno diverso può ritenersi rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione".

Contenuto

L'**articolo 1** dello schema di decreto in esame (rubricato "*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255*"), introduce una serie di novelle al citato [D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255](#).

In particolare:

a) il **comma 1, lettera a), n. 1)** sostituisce il primo periodo del **comma 3 dell'art. 2** al fine di vincolare il Ministro della cultura – che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'**articolo 4, meglio descritto in seguito**, che viene contestualmente abrogato dall'art. 4 del presente schema - **a nominare il presidente della Giunta storica nazionale tra esperti di riconosciuta fama** nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca, confermando la durata in carica per 5 anni rinnovabili una sola volta ed introducendo la previsione di decadenza dall'incarico di presidente qualora sopravvenga il collocamento in quiescenza;

b) il **comma 1, lettera a), n. 2)**, sostituisce il **comma 4 dell'art. 2**, al fine di vincolare il Ministro della cultura – che anche in questo caso gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene contestualmente abrogato - **a nominare i 4 esperti** che compongono il consiglio di amministrazione della giunta storica nazionale nell'ambito di terne di candidati indicate congiuntamente, per ciascuna posizione, dal presidente e dai direttori degli istituti di rete scelti tra le medesime categorie richiamate alla **lettera a)**. Inoltre, nel confermare la **durata in carica per 5 anni** rinnovabili una sola volta, si dispone che, alla cessazione dell'incarico, gli esperti possano essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete solo una volta decorsi 5 anni e introducendo anche qui la previsione che decadano comunque dalla carica al momento del collocamento in quiescenza;

c) il **comma 1, lettera b), n. 1)**, sostituisce il **comma 4 dell'art. 3** al fine di vincolare il Ministro della cultura - che anche qui gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'abrogando articolo 4 - **a nominare i direttori degli istituti storici** nell'ambito di una terna di candidati **indicati congiuntamente dal presidente e dagli esperti** componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale tra le medesime categorie richiamate alle precedenti **lettere a) e b)**. Si ricorda che, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPR 255 del 2005, non modificato dallo schema di decreto in esame, **il direttore** ha la rappresentanza legale dell'Istituto, **dura in carica sei anni** e può essere confermato una sola volta;

d) il **comma 1, lettera b), n. 2)**, sostituisce il **comma 6 dell'art. 3** al fine di vincolare il Ministro della cultura - che anche in questo caso gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - **a nominare i componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica** degli istituti storici diversi dal direttore nell'ambito di terne di candidati indicate, per ciascuna posizione, dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale tra le medesime categorie richiamate alle suddette **lettere a), b) e c)**;

e) il **comma 1, lettera b), n. 3)**, modifica il **comma 9 dell'art. 3** a fini di coordinamento con i commi 4 e 6. La disposizione finora vigente, con riferimento all'**Istituto per la storia del risorgimento italiano** e alla **Domus Mazziniana**, consente deroghe in materia di definizione degli statuti e dei regolamenti di riorganizzazione e funzionamento, con riguardo alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alla nomina del direttore e dei consiglieri e dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 4, comma 1, che viene ora abrogato e il cui oggetto è sostituito dai commi 4 e 6 dell'art. 3. Il **nuovo comma 9 dell'art. 3** prevede quindi che, in considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti siano predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti dai commi 4 e 6 del medesimo art. 3, **fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi**;

f) il **comma 1, lettera c)**, inserisce l'**articolo 3-bis** che disciplina la formazione delle terne tramite pubblicazione, sul sito del Ministero della cultura, di un apposito avviso per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati di cui agli articoli 2, comma 4 e 3, commi 4 e 6, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;

g) il **comma 1, lettera d)**, introduce quattro modifiche all'**art. 6**, al fine di **potenziare l'attività di**

coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta storica nazionale. La rubrica dell'articolo 6 viene rinominata "*Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale*"; si corregge, inoltre, un refuso al comma 1 di tale articolo e si prevede, al comma 2 del medesimo art. 6, **che il coordinatore amministrativo sia coadiuvato da tre funzionari amministrativi** (finora non previsti), scelti tra i dipendenti degli istituti di rete. Tale previsione - rileva il parere del Consiglio di Stato - viene giustificata con la necessità di "realizzare concretamente" il processo di riforma avviato con il richiamato [decreto legislativo n. 419 del 1999](#), tenendo conto che, come evidenziato dalla Corte dei conti, il D.P.R. n. 255 del 2005 assegna al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale una funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti del sistema strutturato a rete. E', inoltre, previsto - con l'introduzione del **comma 2-bis all'art. 6** - che, quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari sono individuati con procedure di comando o distacco;

h) il **comma 1, lettera e)**, introduce l'**articolo 6-bis**, che specifica la **gratuità degli incarichi di presidente** e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore di istituto e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti di rete, **fatto salvo il rimborso delle spese documentate** nei limiti previsti dalla normativa vigente, prevedendosi inoltre che i rimborsi siano rendicontati da ciascun beneficiario.

L'**articolo 2** del provvedimento in esame (che reca le **disposizioni finanziarie**), stabilisce, **a decorrere dal 2023**, la copertura finanziaria dell'**art. 6, comma 2-bis**, inserito - come anticipato - dallo schema di regolamento, che consente di individuare il coordinatore e tre funzionari amministrativi attraverso procedure di comando e distacco, **prevedendo una spesa complessiva non superiore al limite di 200 mila euro** annui. Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, rubricato "*Contributi a istituzioni sociali pubbliche per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano e europeo*" (comma 2). E', inoltre, previsto che dalle (restanti) attività di cui allo schema di regolamento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione vi provveda a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (commi 1 e 3).

L'**articolo 3 (Disposizioni transitorie)**, reca disposizioni volte ad evitare, prevedendo una costituzione graduale dei vari organi, che si verifichi nuovamente il **c.d. effetto ghigliottina** determinato dall'art. 9 del D.P.R. n. 255 del 2005 e censurato, come ricordato, dalla sentenza n. 2106 del 2015 del T.A.R. per il Lazio. In particolare, i membri degli organi della Giunta e degli Istituti **restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi**, che avverrà **entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ad eccezione del presidente**, la cui nomina è disposta, da parte del Ministro della cultura, decorsi 30 giorni ed entro 60 giorni da detta data. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta saranno quindi nominati dal Ministro nell'ambito di terne individuate dal presidente (intanto nominato) e dai direttori degli Istituti della rete (ancora in carica alla data di entrata in vigore del regolamento). Come rileva il parere del Consiglio di Stato, si procederà, dunque, alla nomina dei direttori degli Istituti sulla base di terne di candidati presentate dal presidente e dagli esperti (di nuova nomina) facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta. Infine, i membri dei consigli direttivi e di consulenza scientifica degli Istituti saranno scelti nell'ambito di terne presentate dal consiglio di amministrazione della Giunta, la cui nuova composizione è stata nel frattempo completata.

Si prevede inoltre che, sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi, ai sensi del nuovo art. 6, comma 2-bis, i predetti incarichi possano essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, cui si provvede ai sensi del precedente art. 2, comma 2.

Si ricorda che il citato **comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001** prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo art. 7, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, **le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali**, con contratti di lavoro autonomo, **ad esperti di particolare e comprovata specializzazione** anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello

spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attivit  informatica nonche' a supporto dell'attivit  didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purch  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessit  di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilit  amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

L'articolo 4 abroga, per ragioni di **coordinamento** con le precedenti disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame, il citato **art. 4** del D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, che disciplina le vigenti **procedure di nomina di competenza dell'attuale Ministro della cultura**.

Si ricorda che il suddetto art. 4, **abrogato dal presente provvedimento**, prevede che le **nomine di competenza dell'allora Ministro** per i beni e le attivit  culturali (ora Ministro della cultura), ad eccezione di quelle previste dall'**art. 2, comma 8** (relative ai componenti del collegio dei revisori dei conti), sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La **nomina di due** (dei quattro) esperti di cui all'articolo 2, comma 4 (che, insieme al presidente e ai sei direttori degli Istituti compongono il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale),   effettuata dal Ministro (della cultura) nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due (su quattro) dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica della medesima Giunta (cui si aggiunge il direttore), di cui all'art. 3, comma 6, la terna di nominativi   proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa all'allora Ministro per i beni e le attivit  culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

Tabella di raffronto

Normativa vigente	Atto del Governo 41
Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255	
<i>Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.</i>	<i>Identico</i>
Articolo 2 Organi della Giunta storica nazionale	<i>Identico</i>
1. Sono organi della Giunta storica nazionale: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.	<i>Identico</i>
2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell'attivit� della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione � fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza.	<i>Identico</i>
3. Il presidente � nominato dal Ministro per i beni e le attivit� culturali; dura in carica cinque anni e pu� essere confermato una sola volta. La carica di presidente � incompatibile con quella di direttore di Istituto.	3. Il presidente � nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universit� e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline

	<p>storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta e comunque decade dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza. La carica di presidente è incompatibile con quella di direttore di Istituto.</p>
<p>4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai sei direttori degli Istituti di cui all'articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.</p>	<p>4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto. I membri del consiglio di amministrazione decadono comunque dalla carica al momento del collocamento in quiescenza.</p>
<p>5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di approvazione del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre, del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dall'approvazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero</p>	<p><i>Identico</i></p>

dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.	
7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all'articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.	<i>Identico</i>
8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente del collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; quattro membri effettivi e due membri supplenti, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.	<i>Identico.</i>
9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.	<i>Identico</i>
10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attività di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.	<i>Identico</i>
Articolo 3 Istituti del sistema strutturato a rete	<i>Identico</i>
1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalità giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività	<i>Identico</i>

culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli Istituti di cui all'articolo 1:

a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;

b) promuovono ricerche di storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;

c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attività di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;

d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalità da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli istituti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) svolgono, in convenzione con le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività;

f) svolgono attività inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

Identico

3. Il direttore è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; è membro di diritto del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.

3. Il direttore è nominato **dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto;** presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.

<p>4. Gli istituti di cui all'articolo 1 sono retti da: a) un direttore; b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio direttivo decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.</p>	<p>6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro della cultura ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I direttori e i componenti il consiglio direttivo e di consulenza scientifica decadono comunque dalla carica al momento del collocamento in quiescenza.</p>
<p>7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto, approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e</p>	<p>9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine</p>

<p>funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti nell'articolo 4, comma 1.</p>	<p>del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi.</p>
	<p>Articolo 3-bis Formazione delle terne di candidati</p>
	<p>1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.</p>
	<p>2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina.</p>
<p>Articolo 4 Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali</p>	<p>Abrogato</p>
<p>1. Le nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina di due degli esperti di cui all'articolo 2, comma 4, è effettuata dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>Articolo 6 Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale</p>	<p>Articolo 6 Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale.</p>
<p>1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa</p>	<p>1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti.</p>

<p>senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti.</p>	
<p>2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.</p>	<p>2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete. Il coordinatore amministrativo è coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalità e nei limiti di cui al primo periodo.</p>
	<p>2-bis. Quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi sono individuati con procedure di comando o distacco.</p>
	<p>Articolo 6-bis Gratuità degli incarichi</p>
	<p>1. Gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.</p>

Appendice: osservazioni del Consiglio di Stato sulla formulazione del testo

Si segnala - per completezza di documentazione - che nel **parere del Consiglio di Stato** sul presente schema di decreto, **con riferimento ai singoli articoli** dello schema di regolamento, **sono contenute alcune osservazioni.**

1) All'art. 1, **comma 1, lettera a), numero 2)** - che, si ricorda, sostituisce il comma 4 dell'art. 2 del DPR 255/2005 - è previsto che gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta siano nominati dal Ministro (della cultura) nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione **"indicare congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete"**. L'utilizzo dell'avverbio "congiuntamente" - a giudizio del Consiglio di Stato - "appare rendere necessario che la scelta sia condivisa dal Presidente e dai direttori che, pertanto, non costituirebbero a tal fine un collegio ma opererebbero in qualità di soggetti distinti. Non risulta, peraltro, chiaro se i direttori degli istituti debbano esprimere una volontà unanime e, qualora si ritenga invece che le decisioni vadano prese a maggioranza, come ci si debba regolare qualora si determini una situazione di parità. Qualora **l'Amministrazione** non ritenga di considerare il Presidente e i direttori componenti di un unico collegio e di introdurre una espressa previsione in tal senso, **dovrebbe quantomeno chiarire le modalità attraverso le quali i direttori degli istituti devono partecipare all'indicazione delle terne e cosa accada qualora il Presidente e i direttori esprimano volontà non coincidenti"**.

2) Un "identico problema" - sempre ad avviso del Consiglio di Stato - è posto dall'**art. 1, comma 1, lettera b), n. 1)** - il quale sostituisce il comma 4 dell'art. 3 - ove è previsto che il direttore degli istituti è nominato dal Ministro della cultura "nell'ambito di una terna di candidati indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale".

3) L'**art. 1, comma 1, lettera b), n. 3)** - rileva altresì l'Organo consultivo - modifica il comma 9 dell'art. 3, a fini di coordinamento con i commi 4 e 6 del medesimo art. 3, confermando a beneficio della **Domus Mazziniana** e dell'**Istituto per la storia del risorgimento italiano**, la facoltà di derogare alle disposizioni del regolamento in esame in materia di composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, di nomina del direttore e dei consiglieri e di requisiti professionali. Opportunamente, al termine del predetto comma vengono aggiunte le parole "fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi". Al fine di chiarire maggiormente la portata di tale disposizione - prosegue il Consiglio di Stato - volta ad assicurare la piena applicazione dell'[articolo 33 della Costituzione](#) anche da parte dei predetti istituti, il Collegio invita a valutare la seguente riformulazione: **"fermo restando il rispetto di procedure di**

nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli istituti stessi".

4) All'**art. 1** - sostiene inoltre l'Organo consultivo - al **comma 1, lettera a), n. 1)**; all'**art. 1, comma 1, lett. a), n. 2)** e all'**art. 1, comma 1, lettera. b), n. 1)**, dopo le parole "**professori universitari di prima fascia**", andrebbero inserite le seguenti "**nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete**".

5) **Inoltre**, Consiglio di Stato suggerisce di **reformulare l'articolo 2** nei termini seguenti:

"Art. 2 (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dal 2023, agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 4), del presente regolamento, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, entro il limite massimo di 200 mila euro annui.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'Amministrazione vi provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

6) **Andrebbe espressamente abrogato** - rileva il parere del Consiglio di Stato - **l'articolo 9 del D.P.R. n. 255 del 2005**, al fine di allineare anche formalmente il testo del D.P.R. alla cennata sentenza del T.A.R. del Lazio, che ha già giudicato illegittima e annullato la disciplina transitoria contenuta in tale articolo.

Si ricorda che il suddetto art. 9, composto di un solo comma - con norma transitoria - ha previsto che gli (allora) membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti di cui all'art. 1 (ossia il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, come recita il successivo art. 2) restassero in carica fino al 31 dicembre 2005, con la conseguente loro decadenza a decorrere dal 1° gennaio 2006.

7) Osserva - infine - il Consiglio di Stato che, dalla lettura del testo consolidato del D.P.R. n. 255 del 2005 e dello schema di regolamento prodotto dall'Amministrazione, emerge come, in più punti, si menzionino il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali e, in un articolo (art. 8, comma 2, in relazione alle delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche) il Ministro per la funzione pubblica. **Andrebbero, pertanto - secondo il Consiglio di Stato - aggiornate le denominazioni dei Ministri e del Ministero integrando il contenuto dello schema di regolamento.**



Pareri e documenti allegati

Lo schema di regolamento in esame è corredato di *relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico normativa e parere del Consiglio di Stato.*

Senato: Dossier n. 87

Camera: Atti del Governo n. 41

2 maggio 2023

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura